

6 GIUGNO 2011

Autoliquidazione INAIL: agevolazioni per gli autotrasportatori in conto terzi

In vista della scadenza del 16 giugno per il versamento, l'INAIL fa il punto in merito alle riduzioni di premi artigianali e tariffe previste per il settore



Anche con riferimento all'anno in corso, il **settore dell'autotrasporto** continua a beneficiare di una serie di **misure di sostegno**. Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri nei confronti dell'INAIL, la L. 220/2010 (c.d. Legge di Stabilità per il 2011) ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi agevolativi, tra i quali la **riduzione contributiva**, già disposta per gli anni 2009 e 2010, a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operativo il suddetto rifinanziamento, il DL 225/2010 (il c.d. Milleproroghe) ha **differito al 16 giugno 2011** il termine per il versamento dei premi dovuti per l'autoliquidazione 2010/2011 da parte di tale tipologia di imprese. Inoltre, con successivo decreto interministeriale (Ministero dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze), attualmente in corso di pubblicazione, sono state analiticamente determinate le risorse da assegnare all'intervento riduttivo in discorso, quantificate in **105 milioni di euro**, da destinare alla riduzione sia dei tassi di tariffa per le imprese con dipendenti (94 milioni), sia dei premi dovuti dagli artigiani del settore (11 milioni).

A ricordarlo è lo stesso Istituto assicuratore, intervenuto sul tema, dapprima, con un comunicato stampa del [31 maggio 2011](#), poi, più dettagliatamente, con la nota n. [4090](#) del 1° giugno 2011.

Con quest'ultima nota, in vista della prossima scadenza per il pagamento dei premi, l'INAIL fa il punto sulle agevolazioni contributive previste per il settore dell'autotrasporto merci in conto terzi. In attuazione delle disposizioni sopra citate, infatti, il Presidente dell'Istituto, con determina n. 144 del 30 maggio 2011, ha approvato, per l'anno 2011, sia **tassi di tariffa "più leggeri"** per le citate voci 9121 (trasporto con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio) e 9123 (trasporto con veicoli a motore in genere) delle gestioni industria, artigianato e terziario, sia la **riduzione del 14,70% dei premi dovuti** dalle imprese artigiane classificate alle voci di tariffa 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°), tenute al pagamento dei c.d. premi speciali unitari.

Con riferimento ai casi in cui si applica il sistema "ordinario" di determinazione del premio con applicazione del tasso all'ammontare delle retribuzioni – continua la nota in commento – si è, quindi, provveduto a rielaborare i **tassi relativi all'anno 2011** e a spedire alle imprese interessate il **modello 20SM**, con la comunicazione del tasso da applicare per l'anno in corso.

Al fine del completamento, entro il predetto termine del 16 giugno, delle operazioni relative all'autoliquidazione 2010/2011, dette imprese dovranno provvedere, innanzitutto, a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, dati dalla somma algebrica del premio anticipato per l'anno in corso ("rata" 2011) e del conguaglio per l'anno precedente ("regolazione" 2010).

Più precisamente, il **premio** dovuto a titolo di **regolazione per il 2010** si ottiene moltiplicando le retribuzioni effettive corrisposte nel 2010 (già denunciate, con il modello 1031, entro il 16 febbraio o il 16 marzo 2011, in caso di invio telematico) per il tasso applicato in quell'anno (precedentemente comunicato dall'INAIL). Dall'importo ottenuto occorre poi detrarre quanto anticipato a titolo di rata per il 2010. Il premio dovuto a titolo di rata per l'anno in corso si ottiene, invece, moltiplicando le retribuzioni presunte (pari a quelle effettive denunciate per il 2010) per i nuovi tassi indicati nel modello 20SM in corso di notifica.

Ciò **vale anche** per le **imprese artigiane** beneficiarie delle agevolazioni, nei confronti dei loro dipendenti.

Per se stesso e per i familiari coadiuvanti, l'artigiano versa, invece, come già accennato, i c.d. premi speciali unitari.

Premi speciali unitari con applicazione della riduzione del 14,70%

Con particolare riguardo ai **premi speciali unitari** relativi alle voci di tariffa sopra indicate, l'INAIL precisa che le imprese di cui si tratta dovranno calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando la nuova – e più alta – percentuale di riduzione del 14,70% prevista dalla determina n. 144/2011 unicamente al premio di rata 2011; alla regolazione 2010 dovrà, per contro, continuare ad essere applicata la riduzione del 14,50%, disposta per quell'anno dal DM 2 agosto 2010.

Quanto al **pagamento**, anche il versamento dei premi di autoliquidazione 2010/2011 da parte delle imprese di autotrasporto in conto terzi potrà essere effettuato (con modello F24) in unica soluzione oppure in forma rateale. In quest'ultimo caso, le tre rate previste dovranno essere pagate, rispettivamente, al 16 giugno, 16 agosto e 16 novembre, con applicazione di interessi soltanto sulla seconda e sulla terza rata.